

SENATO DELLA REPUBBLICA
AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2010
227^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GASPARRI ed altri. - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre.

Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti e dei subemendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il presidente VIZZINI (PdL), relatore, ricorda che i nuovi emendamenti (01.100, 1.100, 2.100 e 2.0.100) da lui presentati anche in considerazione delle proposte avanzate dai Gruppi di opposizione, riguardano tra l'altro tre questioni principali. Essi dispongono nel senso che il provvedimento si limita a una sospensione temporanea dei processi nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri e non si estendono alla fase antecedente del procedimento. Rispetto al testo del disegno di legge viene soppresso l'automatismo del procedimento di tutela, mediante la fissazione di un termine di dieci giorni entro il quale l'imputato può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere ai fini della decisione sulla sospensione: in mancanza di tale richiesta, il processo prosegue.

Infine, la sospensione del processo non si estende ai Ministri, in quanto essi hanno uno *status* distinto da quello del Presidente del Consiglio dei ministri. In tal senso depongono le disposizioni costituzionali che prevedono che sia il Presidente del Consiglio dei ministri a proporre al Presidente della Repubblica la nomina dei Ministri e la circostanza che, al contrario di quanto accade quando si dimette il Presidente del Consiglio, l'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti di un Ministro o le sue dimissioni per altra causa non implicano la caduta del Governo.

Si procede quindi all'illustrazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore (01.100, 1.100, 2.100 e 2.0.100), limitatamente a quelli nuovi rispetto alle proposte già illustrate nelle sedute precedenti e quindi riferite ai citati emendamenti del relatore, in quanto compatibili.

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra l'emendamento 01.100/12, diretto a escludere l'introduzione di una tutela dal giudizio per il Presidente della Repubblica. L'emendamento elimina anche la previsione di un privilegio per il Presidente del Consiglio dei ministri, tanto più inaccettabile in quanto si estende ai reati extrafunzionali commessi in un tempo antecedente all'assunzione della carica. Osserva che la proposta del relatore finisce per ammettere che la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e quella di Presidente della Repubblica potrebbero essere assunte anche da chi è perseguito per reati gravissimi: un esito, fra l'altro, in contrasto con le misure particolarmente rigorose che, sulla base di altri provvedimenti, il Parlamento intende adottare per assicurare la trasparenza nella gestione della pubblica amministrazione.

Il senatore BIANCO (PD) illustra gli emendamenti 01.100/13 e 01.100/14, sottolineando la necessità di un esame attento, considerato il rilievo critico delle disposizioni in esame. Gli emendamenti del relatore realizzano un apprezzabile progresso, in quanto escludono i Ministri. La sua parte politica ribadisce l'esigenza di garantire la separazione fra i poteri dello Stato, da un lato tutelando l'autonomia della magistratura dagli attacchi ingiustificati come quelli, anche recenti, del Presidente del Consiglio e, dall'altro, proteggendo il Parlamento e il Governo da provvedimenti ingiustificati da parte dei giudici. A suo avviso, però, la materia dovrebbe essere affrontata più opportunamente nella sede di una riforma complessiva delle istituzioni e non al fine di salvaguardare la posizione giudiziaria di una sola persona, segnatamente il Presidente del Consiglio in carica. A tale proposito, rileva la grave caduta di fiducia da parte dell'opinione pubblica nei confronti delle istituzioni, che si traduce in un crescente astensionismo elettorale e nel consenso verso formazioni estremiste e qualunquiste. Tale tendenza, a suo avviso, è alimentata proprio dalla sensazione che alcuni interventi legislativi siano orientati esclusivamente alla tutela degli interessi di una persona.

Ciò premesso, ritiene che l'emendamento 1.100 del relatore debba essere radicalmente modificato. Anzitutto, con la soppressione del riferimento al Presidente della Repubblica, il quale si trova in una posizione di irresponsabilità generale per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione. È essenziale anche l'esclusione della sospensione del processo quando si riferisca a fatti antecedenti all'assunzione della carica che, nel caso specifico dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, attengono non alla carica istituzionale, bensì alla propria attività imprenditoriale. Solo attraverso queste importanti modifiche si potrebbe recuperare un adeguato livello di credibilità presso l'opinione pubblica, propedeutico all'adozione di eventuali norme di salvaguardia di rilevanti funzioni costituzionali.

Seguono interventi in discussione sull'emendamento 01.100 e sui relativi subemendamenti.

Il senatore SANNA (PD) ricorda che gli esperti costituzionalisti cui è stato richiesto di esprimere un avviso nel corso delle audizioni svolte in relazione all'esame del disegno di legge hanno tutti sottolineato l'opportunità di non estendere la tutela ai reati extrafunzionali antecedenti all'assunzione della carica.

Nota che l'emendamento 01.100 del relatore volutamente non indica i criteri in base ai quali le Camere dovrebbero assumere la decisione circa la sospensione del processo; si sarebbe potuto prevedere il criterio del turbamento della funzione costituzionale ovvero fare riferimento ai principi ricavabili dall'applicazione storica dell'articolo 68 della Costituzione, quale ad esempio il *fumus persecutionis*. Al contrario, si preferisce affidare alle Camere un ampio spazio di discrezionalità. Ciò dà luogo, anzitutto, a un effetto politico, cioè che la maggioranza può disporre la sospensione del processo, esasperando il rischio della cosiddetta "dittatura della maggioranza". In secondo luogo, si pone il presupposto per una giurisprudenza esterna alle Camere, perché potrebbero insorgere conflitti di attribuzioni in merito ai quali la Corte costituzionale necessariamente indicherà una serie di principi giurisprudenziali, che potranno incidere indirettamente anche sull'interpretazione degli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Il senatore LI GOTTI (IdV) invita a considerare le conseguenze che le norme in esame potrebbero determinare in una generalità di casi, tenendo conto, oltre che della necessità di tutelare il sereno svolgimento delle funzioni di governo, anche dell'esigenza di proteggere i cittadini dal rischio che ai vertici dello Stato e del Governo siano preposte persone perseguite per reati gravissimi. In particolare, occorre tener conto che né il disegno di legge né i nuovi emendamenti del relatore escludono l'arresto obbligatorio in flagranza di reato o l'eventuale applicazione di misure cautelari in carcere ovvero di misure interdittive dalle funzioni, per cui si potrebbe dare l'ipotesi di un Presidente della Repubblica o di un Presidente del Consiglio dei ministri per i quali il processo sia sospeso, che esercitano le rispettive funzioni in condizioni di limitazione della propria libertà personale o di interdizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(omissis)

SUBEMENDAMENTI AI NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2180

Art. 1

01.100/1

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 01.100, nel comma 1, dopo le parole: «Al di fuori dei», inserire le seguenti: «processi per reati di cui al Titolo I, al Titolo II e al Titolo III del Libro secondo del codice penale e salvi i».

01.100/12

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 01.100, nel comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 90 e» con le parole: «dall'articolo»; sopprimere le parole: «nei confronti del Presidente della Repubblica o»; dopo la parola: «anche», inserire la parola: «se»; dopo le parole: «fatti antecedenti l'assunzione della carica,», inserire la parola: «non»; sopprimere le parole: «con deliberazione parlamentare secondo le disposizioni della presente legge costituzionale».

01.100/2

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 01.100, nel comma 1, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «ed eccettuati i processi per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».

01.100/13

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 01.100, nel comma 1, sopprimere le parole: «del Presidente della Repubblica o».

01.100/3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 01.100, nel comma 1, sopprimere le parole: «anche relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere sospesi i processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione».

01.100/14

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 01.100, nel comma 1, sopprimere le parole: «, anche relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica».

01.100/4

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 01.100, nel comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Sono esclusi i processi per delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, nonché i processi per delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale.».

01.100/5

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 01.100, nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si procede a sospensione per i processi per reati di cui all'articolo 380 del codice penale».

01.100/6

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 01.100, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La sospensione di cui alla presente legge non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, nonché ai delitti contro l'ordine pubblico.

1-ter. Nelle ipotesi in cui sia coimputato un dipendente della pubblica amministrazione e il giudice non possa procedere alla separazione ai sensi dell'articolo 18 del codice di procedura

penale, il processo non è sospeso qualora per il coimputato ricorrano le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97».

01.100/7

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 01.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La sospensione di cui alla presente legge non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia».

01.100/8

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 01.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La sospensione non opera nei processi per reati aggravati ai sensi dell'articolo 61, numeri 9) e 11) del codice penale».

01.100/10

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 01.100, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La sospensione si applica esclusivamente ai processi per delitti colposi».

01.100/11

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 01.100, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La sospensione non si applica ai processi per delitti di cui al Libro II del codice penale».

01.100

VIZZINI, relatore

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi nei confronti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri, anche relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica, possono essere sospesi con deliberazione parlamentare secondo le disposizioni della presente legge costituzionale.»

1.100/40

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.100, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, nel comma 4, sopprimere il primo periodo, sostituire le parole: «se vi è pericolo nel ritardo» con le seguenti: «nei casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, fermo quanto previsto dall'articolo 343 del codice di procedura penale, nelle more della pronuncia della Camera competente ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge n. 1 del 16 gennaio 1989, possono essere compiuti gli atti d'indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e quando vi è pericolo nel ritardo» e sopprimere il terzo periodo.

1.100/41

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «del Presidente della Repubblica o» e, al terzo periodo, sopprimere le parole da: «, quando procede nei confronti del Presidente della Repubblica» fino a: «Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, all'emendamento 2.100, nel comma 1, sopprimere le parole: «di Presidente della Repubblica o».

1.100/1

D'ALIA

All'emendamento 1.100, nel comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: «Parlamento in seduta comune», inserire le seguenti: «integrato dai delegati regionali»; e sostituire le parole: «alla Camera di appartenenza» con le seguenti: «al Presidente della Camera di appartenenza»; al quarto periodo, sostituire le parole: «al Senato della Repubblica» con le seguenti: «al Presidente del Senato della Repubblica».

Al comma 2, dopo le parole: «per l'intera durata della carica», aggiungere le seguenti: «a maggioranza assoluta dei componenti».

1.100/2

D'ALIA

All'emendamento 1.100, nel comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il Parlamento in seduta comune», inserire le seguenti: «integrato dai delegati regionali ai sensi dell'articolo 85 della Costituzione.».

1.100/3

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, sostituire le parole: «novanta giorni» con le parole: «quindici giorni».

1.100/4

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».

1.100/5

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, dopo le parole: «nel comma 1», inserire le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti dei rispettivi componenti».

1.100/6

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.100, nel comma 2, dopo le parole: «nel comma 1,», inserire le seguenti: «a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti,».

1.100/7

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, dopo le parole: «nel comma 1», inserire le seguenti: «a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti».

1.100/8

D'ALIA

All'emendamento 1.100, nel comma 2, dopo le parole: «nel comma 1,», inserire le seguenti: «a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti,».

1.100/11

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, sopprimere le parole: «per l'intera durata della carica» e aggiungere il seguente periodo: «La sospensione opera nel solo primo biennio dalla nomina e non è reiterabile, né si applica in caso di successiva nomina nella medesima legislatura o in altre successive».

1.100/12

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, sopprimere le parole: «per l'intera durata della carica» e aggiungere il seguente periodo: «La sospensione dei processi è deliberata per un tempo non superiore alla durata del mandato in corso».

1.100/13

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.100, nel comma 2, sopprimere le parole: «per l'intera durata della carica».

1.100/14

D'ALIA

All'emendamento 1.100, nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non è reiterabile in alcun caso, ivi compreso il caso di nuova nomina alla funzione nel corso della stessa legislatura. La sospensione non può, in alcun caso, essere disposta nei confronti dello stesso soggetto che ne ha già fruito, in caso di successiva elezione o nomina nella stessa o in altra delle cariche o delle funzioni indicate ai commi che precedono.».

1.100/15

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.100, nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non è reiterabile».

1.100/16

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non si applica in caso di ulteriore nomina in legislature successive».

1.100/18

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.100, nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, nonché al numero delle persone offese».

1.100/19

BOSCETTO

All'emendamento 1.100, nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo rinuncia irrevocabile da parte dell'interessato, da esercitare entro cinque giorni dalla deliberazione parlamentare.».

1.100/20

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'interessato, in qualsiasi momento, anche successivo alla deliberazione parlamentare, può rinunciare alla sospensione con effetto immediato dandone comunicazione ai Presidenti delle Camere e al giudice».

1.100/22

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contro la deliberazione, un decimo dei componenti della Camera che ha deliberato o del Parlamento in seduta comune può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

1.100/23

CECCANTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CASSON

All'emendamento 1.100, nel comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contro la deliberazione, un quarto dei componenti della Camera che ha deliberato o del Parlamento in seduta comune può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

1.100/24

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la deliberazione sia stata approvata con maggioranza inferiore a due terzi dei componenti, l'autorità giudiziaria può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

1.100/25

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la deliberazione sia stata approvata con maggioranza inferiore a due terzi dei componenti, la deliberazione parlamentare è rimessa alla Corte costituzionale su richiesta, entro quindici giorni, di un decimo dei componenti della Camera che si è pronunciata».

1.100/26

DE SENA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 1.100, nel comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la deliberazione sia stata approvata con maggioranza inferiore a tre quinti dei componenti, l'autorità giudiziaria può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

1.100/27

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 1.100, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dalla sua adozione, la deliberazione parlamentare sulla sospensione, ove non sia stata adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, è rimessa alla Corte costituzionale su richiesta motivata di un decimo dei componenti della Camera di appartenenza, del Senato o del Parlamento in seduta comune. La Corte riesamina la decisione e, se ritiene che la

prosecuzione del giudizio penale non costituisca un'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni costituzionali del Governo o del Presidente della Repubblica, l'annulla. In tal caso essa non può essere reiterata in alcuno stadio o grado del medesimo giudizio, che riprende immediatamente».

Consequentemente:

all'articolo 134 della Costituzione è aggiunto il seguente capoverso: «sulle richieste di riesame delle deliberazioni parlamentari di sospensione dei giudizi penali»;

e all'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Presidente della Repubblica», sono inserite le seguenti: «e nelle decisioni sulla richiesta di riesame delle deliberazioni parlamentari di sospensione dei giudizi penali».

1.100/28

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.100, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La sospensione opera esclusivamente qualora l'azione penale sia stata esercitata, nelle forme di cui al comma 1 dell'articolo 405 del codice di procedura penale, nel periodo corrispondente alla durata della carica».

1.100/29

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.100, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La sospensione non opera se ad essa si oppongano motivatamente altre parti processuali. In tal caso la richiesta deve essere corredata dall'eventuale opposizione, in modo che l'organo parlamentare competente ne tenga conto ai fini della deliberazione.»

1.100/30

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 3.

1.100/42

D'ALIA

All'emendamento 1.100, nel comma 3, sostituire le parole: «dall'avviso all'imputato» con le seguenti: «dalla ricezione da parte dell'autorità giudiziaria della richiesta dell'imputato di trasmettere gli atti alle Camere».

1.100/32

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.100, nel comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «Non si applica la sospensione nel caso in cui sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento. Non possono comunque essere sospesi i processi penali relativi ai seguenti reati: sequestro di persona, estorsione, rapina, delitti di sfruttamento della prostituzione, furto in abitazione e furto con strappo, associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, bancarotta fraudolenta, frode fiscale, usura, falsità in atti, detenzione di documenti falsi validi per l'espatrio, corruzione, abuso d'ufficio, prostituzione minorile, pornografia minorile, ricettazione, detenzione di materiale pornografico, porto e detenzione abusiva di armi, reato di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 286 del 1998, omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, maltrattamenti in famiglia, incendio e incendio boschivo, molestie, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adulterazione di sostanze alimentari, somministrazione di medicinali pericolosi e circonvenzione di incapaci, nonché a taluno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. La sospensione di cui alla presente legge si applica dalla XVII Legislatura».

1.100/34

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.100, nel comma 4, sostituire le parole: «dall'articolo 392» con le seguenti: «dall'articolo 467».

1.100/35

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.100, nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può sempre rinunciare, irrevocabilmente, alla sospensione. Le

prove assunte in contraddittorio tra le parti prima della sospensione, sono acquisite al fascicolo di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale, senza necessità di procedere alla rinnovazione, anche nel caso di mutamento della composizione del collegio giudicante a seguito della sospensione».

1.100/36

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.100, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La prescrizione riprende il suo corso dalla data di fissazione dell'udienza alla ripresa del dibattimento. Sono acquisite al fascicolo del dibattimento senza necessità di rinnovazione le prove già assunte. Restano validi ed efficaci tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima della sospensione di cui al comma 1. Qualora la parte chieda la rinnovazione delle prove assunte, il corso della prescrizione è sospeso per la intera durata della rinnovazione.».

1.100/37

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.100, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La data di fissazione dell'udienza deve essere fissata entro 20 giorni dalla cessazione della causa di sospensione. Se l'imputato richiede la rinnovazione delle prove assunte, il corso della prescrizione rimane sospeso dal momento della richiesta a quello dell'assunzione degli atti mediante rinnovazione. Nell'ipotesi in cui non sia possibile riprendere il giudizio dal punto in cui è rimasto sospeso, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere, per la fase del giudizio interessata, dal compimento del primo atto del rinnovato giudizio successivo a quello in seguito al quale è intervenuta la sospensione».

1.100/38

D'ALIA

All'emendamento 1.100, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dei ministri possono in ogni momento rinunciare alla sospensione, anche prima che sia dichiarata, con espressa dichiarazione resa per iscritto al competente Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. In tal caso, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato trasmettono senza ritardo tale dichiarazione all'autorità giudiziaria procedente e revocano la convocazione dell'Assemblea che non abbia ancora deliberato sulla sospensione.».

1.100/39

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.100, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La sospensione di cui alla presente legge opera esclusivamente per le cariche o le funzioni assunte in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Non si applica in ogni caso ai procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo ovvero con giudizio immediato nonché ai processi riguardanti i delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia».

1.100

VIZZINI, relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato. Entro i dieci giorni successivi, l'imputato può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere ai fini della decisione di cui al comma 2. In tale caso, l'autorità giudiziaria, quando procede nei confronti del Presidente della Repubblica, trasmette immediatamente gli atti al Presidente della Camera dei deputati che convoca il Parlamento in seduta comune ovvero, quando procede nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, trasmette immediatamente gli atti alla Camera di appartenenza. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non è membro di una delle Camere, l'autorità giudiziaria trasmette immediatamente gli atti al Senato della Repubblica.

2. Entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti, il Parlamento in seduta comune, la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica, in base alle rispettive competenze come definite nel comma 1, deliberano sulla sospensione del processo per l'intera durata della carica.

3. Il processo è comunque sospeso dall'avviso all'imputato fino alla deliberazione parlamentare.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale. Se vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale.

Qualora, a seguito della sospensione del processo, venga esercitata l'azione civile in relazione ai medesimi fatti, i termini per comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause e dà precedenza al processo relativo a tale azione civile.»

Art. 2

2.100/4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI
All'emendamento 2.100, nel comma 1, sopprimere le parole: «di Presidente della Repubblica o»; dopo le parole: «il giudice», inserire la parola: «non»; sopprimere le parole da: «e ne dà immediata comunicazione all'imputato» fino alla fine del periodo.

Consequentemente sopprimere i commi 2 e 3.

2.100/3

BOSCETTO

All'emendamento 2.100, nel comma 1, dopo le parole: «è assunta dopo l'esercizio dell'azione penale», inserire le seguenti: «e comunque se l'azione penale è già stata esercitata».

2.100/5

D'ALIA

All'emendamento 2.100, nel comma 1, sostituire le parole: «il giudice sospende il processo e ne dà immediata comunicazione all'imputato che, entro i dieci giorni successivi, può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1» con le seguenti: «l'imputato, entro trenta giorni dall'assunzione della carica, può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1».

2.100/1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 2.100, nel comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La sospensione non si applica a processi in cui sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento».

2.100/2

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 2.100, nel comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La sospensione non si applica ai processi penali che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado».

2.100

VIZZINI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Quando la carica di Presidente della Repubblica o di Presidente del Consiglio dei ministri è assunta dopo l'esercizio dell'azione penale, il giudice sospende il processo e ne dà immediata comunicazione all'imputato che, entro i dieci giorni successivi, può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1.

2. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale per l'assunzione delle prove non rinviabili.

3. Quando il processo è sospeso non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.»

2.0.100/1

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 2.0.100, nel comma 1, dopo le parole: «legge costituzionale», inserire la seguente: «non» e sopprimere la parola: «anche».

2.0.100/2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 2.0.100, nel comma 1, dopo le parole: «della presente legge costituzionale», inserire la parola: «non» e sopprimere la parola: «anche».

2.0.100/3

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 2.0.100, nel comma 1, sostituire le parole: «si applicano anche nei casi in cui sia già stata esercitata l'azione penale alla data della sua entrata in vigore» con le parole: «hanno effetto solo per i mandati successivi a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.100/4

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 2.0.100, nel comma 1, sostituire le parole: «si applicano anche nei casi in cui sia già stata esercitata l'azione penale alla data della sua entrata in vigore» con le parole: «non si applicano ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore».

2.0.100/5

MAURO MARIA MARINO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI

All'emendamento 2.0.100, nel comma 1, sostituire le parole: «anche nei casi in cui sia già stata esercitata l'azione penale alla data della sua entrata in vigore» con le parole: «dalla legislatura successiva a quella in cui è avvenuta la sua approvazione».

2.0.100/6

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 2.0.100, nel comma 1, sostituire le parole: «anche nei casi in cui sia già stata esercitata l'azione penale alla data della sua entrata in vigore» con le parole: «ai processi per reati commessi dopo l'assunzione della carica o della funzione».

2.0.100

VIZZINI, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche nei casi in cui sia già stata esercitata l'azione penale alla data della sua entrata in vigore.»

Titolo

Tit.100/1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento Tit.100, sopprimere le parole: «del Presidente della Repubblica e».

Tit.100

VIZZINI, *relatore*

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di sospensione dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2010

228^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

indi del Presidente

VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 12.

(omissis)

Versione per la stampa
Mostra rif. normativi

Legislatura 16° - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 228 del 07/10/2010

IN SEDE REFERENTE

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GASPARRI ed altri. - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato
(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 ottobre.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore SANNA (PD) rileva che sono presenti solo pochi senatori dei Gruppi di maggioranza. Trattandosi di una materia di grande rilievo critico che incide sullo *status* del Presidente della Repubblica e del Capo dell'Esecutivo nonché, a suo avviso, sulla forma di Governo, propone che il seguito dell'esame sia rinviato, in modo da assicurare la partecipazione al dibattito di tutte le componenti politiche.

Il senatore BOSCATTO (PdL) obietta che i Gruppi di maggioranza sono sempre stati presenti nel corso dell'esame con un numero adeguato di senatori e hanno prestato la doverosa attenzione alle tesi esposte dai senatori dei Gruppi di opposizione. Anche nella seduta in corso tale attenzione è testimoniata dalla presenza dei capigruppo del PdL e della Lega Nord. Pertanto, si esprime in senso negativo sulla proposta del senatore Sanna.

Il senatore BODEGA (LNP) manifesta sorpresa per la proposta del senatore Sanna. I senatori del gruppo Lega Nord sono stati costantemente presenti: la questione sollevata dal senatore Sanna denota una mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi presenti, che evidentemente non sono ritenuti adeguati a comprendere, condividere o confutare le motivazioni degli emendamenti dei Gruppi di opposizione. Si pronuncia in senso contrario sulla proposta di rinvio dell'esame.

Il PRESIDENTE ricorda che la seduta in corso è stata convocata, all'ora stabilita, secondo un accordo comune, come si desume dagli atti della seduta precedente; riconosce che la partecipazione più ampia dei senatori è sempre auspicabile e lo è a maggior ragione quando si discute di argomenti così rilevanti, ma osserva che una partecipazione ridotta non inficia né la validità della seduta né il pregio degli argomenti che vi sono sostenuti da quanti prendono la parola.

Il senatore SANNA (PD) insiste affinché sia posta in votazione la proposta di rinviare l'esame e chiede che, ai fini di tale decisione, sia verificata la presenza del numero legale. Inoltre, chiede di conoscere quante sostituzioni siano state effettuate per la seduta in corso.

Il PRESIDENTE dà atto che per la seduta in corso è stata effettuata una sola sostituzione, da parte del gruppo Lega Nord Padania. Quindi, constata che non è presente il prescritto numero di senatori e pertanto sospende la seduta per 20 minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 12,30.

Il PRESIDENTE constata che tuttora non è presente il prescritto numero di senatori e sospende nuovamente la seduta fino alle ore 13.

La seduta, sospesa alle ore 12,31, riprende alle ore 13.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione la proposta di rinviare il seguito dell'esame, avanzata dal senatore Sanna: la Commissione non approva.

Prosegue la trattazione degli emendamenti e dei relativi subemendamenti, pubblicati nelle sedute precedenti.

Il senatore SANNA (PD) illustra l'emendamento 1.100/40, diretto a sopprimere i primi tre commi del nuovo emendamento del relatore 1.100 e a modificare il comma 4, introducendo in particolare una disposizione relativa ai reati commessi dai membri del Governo nell'esercizio delle funzioni, facendo salvi gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova.

Il PRESIDENTE propone di sospendere temporaneamente l'esame.

Conviene la Commissione.

L'esame è quindi temporaneamente sospeso.

(omissis)

IN SEDE REFERENTE

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GASPARRI ed altri. - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato
(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, che era stato temporaneamente sospeso.

Il senatore DE SENA (PD) illustra gli emendamenti 1.100/41, 2.100/4 e 2.0.100/2. Ricorda, quindi, l'opinione del Partito Democratico in merito al disegno di legge costituzionale, che ha finalità *ad personam*. Il complesso degli emendamenti, formulati tenendo conto anche delle radicali e condivisibili critiche avanzate da quasi tutti i costituzionalisti, prevedono criteri restrittivi della motivazione della sospensione, indicano *quorum* rafforzati per la deliberazione parlamentare sulla sospensione, prevedono il ricorso alla Corte costituzionale da parte del giudice o di minoranze parlamentari ai fini di una ulteriore valutazione circa la sussistenza delle ragioni di sospensione, propongono l'eliminazione o la limitazione della retroattività e la rinunciabilità da parte dell'interessato dopo la delibera parlamentare. Propongono anche una serie di limitazioni temporali e il differimento della applicazione. Infine, prevedono di escludere la sospensione del processo per il Presidente della Repubblica, in modo da non associare la figura del Capo dello Stato a una norma che, sotto il profilo etico-istituzionale, appare del tutto incoerente.

Conclude, auspicando che il Parlamento possa dedicarsi alla trattazione di riforme su materie più vicine all'interesse dei cittadini, anche con il contributo dei Gruppi di opposizione.

Il senatore LI GOTTI (IdV) nota che i nuovi emendamenti del relatore, mentre soddisfano, così come il disegno di legge, la carenza rilevata dalla Corte costituzionale circa il rango che deve rivestire una disposizione che introduce una eccezione al naturale percorso del processo penale, non rispondono alle censure che già nel 2004 la stessa Corte aveva espresso sul tentativo legislativo compiuto all'epoca. Infatti, in quella sede era stata rilevata la violazione dell'articolo 111 della Costituzione, nel senso che la sospensione precluderebbe l'effettività del giudizio, la cui stasi sostanzialmente inficia il diritto di difesa. Proprio per rispondere a quella obiezione la legge approvata dalla maggioranza nel 2008 aveva recepito il principio di non reiterabilità della sospensione; tuttavia, quella legge fu dichiarata incostituzionale per violazione dell'articolo 138.

Il disegno di legge costituzionale all'esame del Senato, invece, non esclude la reiterabilità della sospensione. Non può sostenersi, a suo avviso, che dal momento che si procede con lo strumento del disegno di legge costituzionale è possibile ignorare le censure a suo tempo espresse

dalla Corte: la legge costituzionale non costituisce un salvacondotto e la legittimità della procedura non sana il vizio consistente nella violazione di altre disposizioni costituzionali.

Analogamente, resta insoluto, a suo avviso, il vizio di legittimità costituzionale che risiede nella previsione di prerogative differenziate per il Presidente del Consiglio e per i Ministri. Affinché possano stabilirsi condizioni differenziate per i membri di un collegio, è necessaria una revisione dell'organo e l'introduzione di una diversa connotazione giuridica per il Presidente da una parte e per gli altri componenti del collegio dall'altra.

La senatrice ADAMO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di non voler svolgere oggi il proprio intervento in discussione sugli emendamenti, in quanto, al momento, non è presente alcun senatore della maggioranza. L'ipotesi di concludere nella seduta odierna l'illustrazione e la discussione degli emendamenti, suggerita dal senatore Bianco e condivisa dalla Commissione, non giustifica un comportamento dei Gruppi della maggioranza non rispettoso dei colleghi dell'opposizione. Chiede, pertanto, di svolgere il proprio intervento nella seduta di martedì 12 ottobre e in segno di protesta si allontana dalla Commissione.

Il PRESIDENTE si rammarica per la decisione della senatrice Adamo di non svolgere il proprio intervento. Precisa tuttavia che, secondo quanto già concordato, l'illustrazione e la discussione degli emendamenti si esauriscono nella seduta odierna: ciò naturalmente non impedirà alla senatrice Adamo di intervenire anche successivamente, in sede di dichiarazioni di voto sugli emendamenti. Dichiara quindi conclusa la fase dell'illustrazione e della discussione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.